

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 28/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta modificata di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 393 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2009/0153 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	19/07/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	19/07/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	15/10/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	20/07/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	30/09/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	23/09/2010
<b>OGGETTO</b>	<p>La proposta interviene a modificare il regolamento n. 708/2007, che istituisce un quadro per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo sugli habitat acquatici e contribuire in questo modo allo sviluppo sostenibile del settore. In particolare, la proposta è diretta a ridurre vincoli burocratici, pur continuando a garantire una protezione ambientale adeguata.</p> <p>Dal punto di vista procedurale, rispetto alla proposta originaria del 15 ottobre 2009, la proposta in esame è stata modificata in conseguenza dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: si è sostituita la procedura di consultazione del Parlamento europeo con la procedura ordinaria di codecisione, e si è passati dalle procedure di "comitatologia" a quelle di delega legislativa alla Commissione europea.</p>		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La proposta è presentata ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		

**PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ  
E DI PROPORZIONALITÀ**

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, considerata la natura transnazionale degli ambienti acquatici e del settore dell'acquacoltura, la tutela degli stessi ambienti naturali e il potenziamento di tale settore economico, non potrebbero essere adeguatamente assicurati al solo livello degli Stati membri. La proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a disporre ai fini dell'obiettivo della tutela dell'ambiente acquatico, mantenendo le competenze delle autorità nazionali.

**ANNOTAZIONI:**

La proposta "modificata" di regolamento riprende la proposta originaria del 15 ottobre 2009 apportando sia modifiche procedurali, conseguenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sia ulteriori modifiche di merito.

La proposta interviene a modificare il regolamento n. 708/2007, che istituisce un quadro per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti. Il regolamento del 2007 è stato emanato per potenziare il settore dell'acquacoltura, che in passato ha tratto vantaggi economici dall'introduzione di specie esotiche e dalla traslocazione di specie localmente assenti. Tuttavia, le specie esotiche invasive sono state individuate come una delle cause principali della perdita di specie autoctone e dei danni alla biodiversità. Per questo motivo, lo stesso regolamento del 2007 istituisce un quadro normativo volto a garantire un'adeguata protezione degli habitat acquatici dai rischi derivanti dall'impiego di specie alloctone in acquacoltura, attraverso l'analisi dei rischi potenziali, l'adozione di provvedimenti basati sui principi di prevenzione e precauzione ed l'adozione di piani d'emergenza.

In questo contesto, la proposta in esame si limita a prevedere modifiche tecniche alla definizione di "impianti di acquacoltura chiusi", al fine di poter esonerare le operazioni di introduzione e di traslocazione di specie da utilizzare in tali impianti dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione ai sensi del capo III del regolamento (CE) n. 708/2007. La proposta intende ridurre i vincoli burocratici, pur continuando a garantire una protezione ambientale adeguata nell'utilizzazione, in acquacoltura, di specie esotiche e specie localmente assenti.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l'attuale proposta è stata modificata rispetto a quella dell'ottobre 2009 in quanto si passa dalla procedura di consultazione del Parlamento europeo alla procedura ordinaria di codecisione, e dal ricorso alla "comitatologia" al conferimento della delega legislativa alla Commissione europea. A tale riguardo, occorre rilevare che le modalità di delega previste dalla proposta di regolamento, analogamente a quanto stabilito in diversi progetti di atti legislativi, prevedono una durata indeterminata. Come più volte rilevato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, tale indeterminatezza temporale si pone in contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE secondo cui "*gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere*".

Ai predetti rilievi mossi dalla Commissione del Senato, la Commissione europea ha risposto ritenendo "*preferibile non appesantire il compito delle istituzioni ponendo in essere un sistema vincolante di deleghe precarie. Le deleghe di potere dovrebbero quindi, di massima, avere durata indeterminata*".

Tale posizione, dunque, conferma il contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE. A ciò si deve aggiungere il fatto che la durata indeterminata della delega impedisce ai parlamenti nazionali di poter svolgere un controllo, ad una determinata scadenza, sia sull'operato della Commissione europea, sia sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega, o di rinnovare la delega stessa.